



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ALLEGATO
delibera

di
CC n° 66/2017
P. Barberi

- 1) OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni ". Osservazioni ai sensi dell'Art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Vista la proposta di Delibera del Consiglio Comunale concernente l'argomento indicato in oggetto;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. D.O. - Norme di accesso;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Art. 97, comma 4;

- Visto il D.Lgs. n. 175/2016, contenente il T.U.S.P. e, in particolare, gli Artt. 4 e 20;

- Viste le risultanze della ricognizione operata dall'Ufficio Finanziario in merito alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Porto Azzurro;

Ritiene necessario suggerire, ai fini della legittima assunzione di ogni decisione concernente il mantenimento delle partecipazioni, seppure minoritarie, nelle sotto elencate Società, di sviluppare approfondimenti più puntuali a livello sovra comunale, con tutti gli Enti partecipanti:

- ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A.) S.r.l.;

- RETI AMBIENTE S.p.A.;

- ALATOSCANA S.p.A.,

nonché la alienazione della partecipazione nella Società FIDI TOSCANA S.p.A.

Si sottolinea, nel merito, che relativamente alle stesse, alla data odierna, non sono rispettate le condizioni ed i presupposti previsti dall'Art. 20, comma 2, del TUSP, cui si rimanda.

Porto Azzurro, 26/9/2017



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

P. Barberi

ALLEGATO
CC n°
66/2017
[Signature]

COMUNE DI PORTO AZZURRO
(Provincia di Livorno)

**Piano di revisione straordinaria degli organismi partecipati
(art. 24 D.Lgs. 175/2016)**

I – Introduzione generale

Con la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) il legislatore ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" delle proprie società partecipate.

Il comma 611, dell'articolo 1, della legge 190/2014, infatti, dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". Consentono "la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici". Stabiliscono che "L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti."

Il Sindaco del Comune di Porto Azzurro, nell'anno 2015, ha predisposto il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, recepito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 marzo 2015.

Nell'anno 2016 il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, con l'approvazione di un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il D.Lgs. 175/2016. Tale decreto fissa nuovi ed ulteriori vincoli in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

L'articolo 24 del citato decreto, infatti, stabilisce che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie individuate dall'articolo 4 del medesimo decreto, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione**).

L'articolo 24 prosegue stabilendo che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate sulla base dei requisiti sopra evidenziati. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del

2014 e le informazioni devono essere rese disponibili alla sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.

L'articolo 24 precisa, inoltre, al comma 2, che per gli enti locali la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612, articolo 1, della L. 190/2014.

Si è reso, pertanto, necessario procedere con una nuova ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, al fine di verificare il rispetto dei nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016, di seguito riportati, ed aggiornare il presente piano in funzione di quanto emerso dalla ricognizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

II – I requisiti ed i limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016

Primo requisito – categorie di società di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016

All'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo prosegue stabilendo che:

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il

divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Il comma 9 riconosce la possibilità al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Regioni di escludere dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate singole società.

L'ultimo comma dell'articolo 4, il comma 9-bis, stabilisce che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Secondo requisito – Oneri di motivazione analitica art. 5, c. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, stabiliscono che:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Terzo requisito – Ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016

L'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 impone l'adozione di piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

III – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Porto Azzurro alla data del 23/09/2016 partecipava al capitale delle società riportate nel seguente prospetto

	<i>Società</i>	<i>Cod.fis</i>	<i>% parteci pazione</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Valore compl.</i>	<i>Tipo diritto</i>
1	FIDI TOSCANA SPA	01062640485	0,005	19	988,00	proprietà
2	MARINA DI PORTO AZZURRO SOCIETA' CONSORTILE a r.l IN LIQUIDAZIONE	01298490499	52		5.304,00	proprietà
3	ELBA SERVIZI SRL (INATTIVA)	01438330498	94		9.400,00	proprietà
4	CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA (CASALP SPA)	01461610493	0,67	6700	40.191,96	proprietà
5	ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A)	01801780493	0,02	75	75,00	proprietà
6	ALATOSCANA SPA	01817930488	0,05	7398	1479,60	proprietà
7	RETIAMBIENTE SPA	02031380500	0,005	1.021	1.021,00	proprietà

Le linee guida inerenti l'adempimento in oggetto emanate dalla Corte dei Conti stabiliscono che la verifica debba essere effettuata anche per tutte le società partecipate in via indiretta, se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso

III – Piano operativo di razionalizzazione e relativa relazione tecnica ai sensi della L. 190/2014 aggiornato ai sensi del D.Lgs. 175/2016

FIDI TOSCANA S.p.A.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITÀ O MENO DELLA SOCIETÀ AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1 - 3, T.U.S.P.

Fidi Toscana è una società mista pubblico-privata con capitale sociale di oltre 160 milioni di euro a cui il Comune di Porto Azzurro partecipa con una quota irrilevante pari ad euro 988,00. L'oggetto sociale della stessa incentrata sull'esercizio del credito e la raccolta del risparmio non pare conforme alle funzioni o alle attività attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale.

INTERVENTI CORRETTIVI — ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

La procedura di alienazione dovrà avvenire tramite bando pubblico e quindi indetta con determina dirigenziale. Nella ipotesi che non vengano presentate offerte di acquisto per le quote poste a gara, si dovrà inviare comunicazione al Presidente della Società con a richiesta dell'attivazione delle procedure di recesso ex lege previste dell'art. 1, comma 569-bis, della Legge 147/2013

MARINA DI PORTO AZZURRO S.C.A.R.L

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONducIBILITÀ O MENO DELLA SOCIETÀ AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1 - 3, T.U.S.P.

La società risulta ad oggi inattiva e quindi nella fase di scioglimento e liquidazione. Risulta costituita in data 3/6/1999 per l'esercizio di servizi, inerenti l'approdo turistico, da svolgersi unitariamente a cura degli allora consorziati (Balfin srl 24%, Portoluna srl 24% e Comune di Porto Azzurro 52%)
Le vicende economico societarie della gestione hanno reso il predetto oggetto sociale "superato". L'ultimo bilancio approvato risulta essere quello relativo all'esercizio 2010.

INTERVENTI — CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE

Si dispone di procedere alla chiusura della fase di liquidazione e la conseguente cancellazione della società .

ELBA SERVIZI S .R.L

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONducIBILITÀ O MENO DELLA SOCIETÀ AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1 - 3, T.U.S.P.

La società risulta ad oggi iscritta nel Registro imprese ma sin dalla costituzione (30 giugno 2003) inattiva. L'oggetto sociale riguardava "la gestione del servizio idrico integrato". Soci fondatori risultano il Comune di Porto Azzurro (94%) ed il Comune di Rio Marina (6%). Il capitale sociale pari a 10.000,00 risulta versato solo per i tre decimi.

INTERVENTI — CANCELLAZIONE

Si dispone di procedere ad attivare la fase di liquidazione e la conseguente cancellazione della società.

CASALP CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONducIBILITÀ O MENO DELLA SOCIETÀ AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1 - 3, T.U.S.P.

Si tratta di società totalmente pubblica, secondo l'articolazione del capitale sociale che segue, il cui organo amministrativo è composto da 5 membri:

SOCIO	AZIONI/ QUOTE	EURO	%
Comune di Livorno	740.600	4.442.711,46	74,04
Comune di Piombino	92.000	551.889,62	9,20
Comune di Portoferraio	49.200	295.140,97	4,92
Comune di Cecina	30.400	182.363,53	3,04
Comune di Collesalveti	12.800	76.784,64	1,28
Comune di Campiglia Marittima	7.900	47.390,52	0,79
Comune di Castagneto Carducci	6.700	40.191,96	0,67
Comune di Porto Azzurro	6.700	40.191,96	0,67
Comune di Bibbona	5.400	32.393,52	0,54
Comune di Suvereto	4.500	26.994,60	0,45
Comune di Capoliveri	4.200	25.194,96	0,42
Comune di Rio Marina	3.500	20.995,80	0,35
Comune di Rio nell'Elba	2.500	14.997,00	0,25
Comune di Sassetta	1.500	8.998,20	0,15
Comune di San Vincenzo	1.400	8.398,32	0,14
Comune di Marciana Marina	1.400	8.398,32	0,14
Comune di Capraia Isola	1.200	7.198,56	0,12
Comune di Campo nell'Elba	1.100	6.598,68	0,11
Comune di Marciana	400	2.399,52	0,04
Totale	1.000.200	6.000.000,00	100,00

La Società assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale (art. 4 dello Statuto) l'amministrazione, gestione e realizzazione del patrimonio ERP del LODE LIVORNESE (convenzione di cui all'art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di Livorno).

L'oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune "la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", (...), nonché alle attività previste dalla classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011;

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITÀ CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, C. 1 - 2, T.U.S.P.

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 "Riordino delle competenze in materia di ERP" ha individuato i comuni quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani". L'art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER). L'art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all'art. 2 ed in particolare:

- a) il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno abitativo;
- b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
- d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
- e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

- f) la vigilanza sulla gestione amministrativa - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;
- g) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
- i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
- l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
- m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che "le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio." Lo stesso art. 5 reca che i comuni gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia. L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio decidono, "mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse". Tra i comuni della provincia di Livorno, in data 14 aprile 2003, è stata stipulata una convenzione, ex art. 30 TUEL con la quale è stato costituito il LODE (livello ottimale di esercizio) Livornese. Con la medesima convenzione è stato stabilito:

- a. di provvedere in forma associata all'esercizio di alcune funzioni attribuite ai comuni per effetto dell'art. 4 della L.R. 77/98,
- b. con riferimento invece alle disposizioni dell'art. 5, comma 1, della legge regionale, i comuni hanno convenuto di organizzare e gestire, tramite S.p.A, le seguenti attività:
 - amministrazione, gestione, manutenzione e recupero del patrimonio di ERP sulla base di un contratto di servizio stipulato tra il LODE LIVORNESE ed il soggetto gestore;
 - acquisizione o realizzazione e successiva amministrazione e gestione di nuovo patrimonio di ERP;
 - eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, operando direttamente ovvero promovendo la costituzione di Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 TUEL;
 - eventuali interventi diretti nell'ambito dell'edilizia residenziale, edilizia convenzionata o sovvenzionata alla realizzazione di alloggi, comunque destinati al mercato delle locazioni private, secondo la legislazione vigente per conto dei comuni associati, di altri soggetti pubblici o privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio.

L'Azienda è stata costituita in Livorno il giorno 19 marzo 2004. L'Azienda, come da art. 4 dello Statuto ha per oggetto sociale principale, l'amministrazione, gestione e realizzazione del patrimonio ERP, del LODE LIVORNESE (composto da tutti i Comuni della provincia di Livorno). Sono soci dell'Azienda tutti i Comuni della provincia di Livorno, per cui il capitale sociale è interamente di proprietà pubblica.

Il Comune di Porto Azzurro ha aderito alla società con Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Costituzione della Società per Azioni, per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 3/11/1998 n. 77 - Sottoscrizione del capitale sociale e approvazione Statuto". Il 3 marzo 2005 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra la società e il LODE livornese.

In data 28/12/2015 con delibera n. 6/2015 il LODE ha approvato il nuovo contratto di servizio con la Società, il quale prevede che la stessa destini gli introiti delle somme versate dagli assegnatari alla copertura dei costi sostenuti per la gestione degli immobili ERP ex art. 23, co.1 della L.R. 96/1996, fatti salvi eventuali casi accertati e documentati di gravissimo disagio

sociale ex art. 30, co. 4 del medesimo disposto, per i quali è prevista la copertura dei Comuni soci delle somme dovute dai predetti assegnatari

In data 27/2/2017 il LODE, unica partecipante il Comune di Livorno, ha approvato la proposta di modifica dello Statuto e della Convenzione anche in merito al recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C. 2, T.U.S.P.

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione.

ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A. S.R.L.)

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDU CIBILITÀ CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, C. 1 - 2, T.U.S.P.

La società costituita in data 16/12/2014 riporta nello statuto, quale oggetto principale, lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani . Tuttavia attualmente svolge quale attività prevalente quella di *“elaborazione, gestione controllo e stampa di bollette e fatture per tariffe e tasse relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in genere nonché per i servizi indivisibili erogati dai comuni”*

Risulta avere un solo dipendente ed un amministratore.

Il Comune di Porto Azzurro, unitamente agli altri Comuni Elbani, ha preso atto della scissione di Elbana Servizi Ambientali nella costituzione di Isola d'Elba Ambiente (I.D.E.A.) S.R.L. interamente pubblica. ed è divenuto socio nella misura dello 0,02%

L'attività di fatto svolta ad oggi richiede una verifica, unitamente agli altri soci, per constatare la presenza dei requisiti stabiliti dal T.U.S.P

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C. 2, T.U.S.P.

Si ritiene come detto, procedere a verifica della sussistenza dei requisiti nei termini fissati dalla legge

ALATOSCANA SPA.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDU CIBILITÀ CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, C. 1 - 2, T.U.S.P.

Oggetto sociale della partecipata è la gestione di aeroporti e di servizi aeroportuali

Il comune di Porto Azzurro è divenuto socio in data 25/11/2013 acquistando quota del valore nominale di euro 1.480,00 su un capitale di euro 2.910.366,20.

La società risulta importante per i comuni elbani nell'ambito dei problemi legati alla contiguità territoriale. Così lo sviluppo del settore turistico e la risoluzione delle problematiche di natura sanitaria che possono verificarsi a seguito delle politiche di gestione dell'unico ospedale elbano,

Tuttavia la esiguità della partecipazione societaria da parte di tutti i comuni elbani, anche in questo caso rendono necessaria una verifica dei parametri imposti dal T.U.S.P

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C. 2, T.U.S.P.

Si ritiene come detto, procedere a verifica della sussistenza dei requisiti nei termini fissati dalla legge

RETIAMBIENTE SPA

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITÀ O MENO DELLA SOCIETÀ AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1 - 3, T.U.S.P.

La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società holding, come indicato nello statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 12, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n.148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n.25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61, dalla Legge Regionale n. 69/2011 e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

Il processo di cui al primo capoverso è ancora in corso.

Ad oggi si tratta, dunque, di società totalmente pubblica, secondo l'articolazione che segue il cui organo amministrativo è rappresentato da un amministratore unico:

Socio	n. azioni	valore	%
COMUNE DI PISA	4.368.223	4.368.223,00	23,64
COMUNE DI PONTEDERA	2.825.616	2.825.616,00	15,29
COMUNE DI ROSIGNANO	2.661.379	2.661.379,00	14,4
COMUNE DI CECINA	1.159.007	1.159.007,00	6,27
COMUNE DI PIETRASANTA	1.028.463	1.028.463,00	5,57
COMUNE DI CAPANNORI	795.409	795.409,00	4,31
COMUNE DI MASSAROSA	775.077	775.077,00	4,2
COMUNE DI PORTOFERRAIO	742.678	742.678,00	4,02
COMUNE DI FORTE DEI MARMI	385.783	385.783,00	2,09
COMUNE DI CASCINA	383.571	383.571,00	2,08
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	374.263	374.263,00	2,03
COMUNE DI ALTOPASCIO	331.157	331.157,00	1,79
COMUNE DI VOLTERRA	265.500	265.500,00	1,44
COMUNE DI PORCARI	247.499	247.499,00	1,34
COMUNE DI SAN MINIATO	218.109	218.109,00	1,18
COMUNE DI SERAVEZZA	169.654	169.654,00	0,92
COMUNE DI MONTEVERDI	140.852	140.852,00	0,76
COMUNE DI VECCHIANO	138.551	138.551,00	0,75
COMUNE DI MONTECARLO	119.311	119.311,00	0,65

COMUNE DI VICOPISANO	102.735	102.735,00	0,56
COMUNE DI CAPOLIVERI	98.258	98.258,00	0,53
COMUNE DI RIO MARINA	97.801	97.801,00	0,53
COMUNE DI MARCIANA	97.777	97.777,00	0,53
COMUNE DI RIO NELL'ELBA	97.441	97.441,00	0,53
COMUNE DI MARCIANA MARINA	97.441	97.441,00	0,53
COMUNE DI COLLESALVETTI	88.966	88.966,00	0,48
COMUNE DI VILLA BASILICA	86.222	86.222,00	0,47
COMUNE DI BIBBONA	81.683	81.683,00	0,44
COMUNE DI POMARANCE	73.388	73.388,00	0,4
COMUNE DI CALCI	72.757	72.757,00	0,39
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	61.315	61.315,00	0,33
COMUNE DI PESCAGLIA	32.767	32.767,00	0,18
COMUNE DI CRESPIA LORENZANA	29.101	29.101,00	0,16
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	23.688	23.688,00	0,13
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	19.017	19.017,00	0,1
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	14.726	14.726,00	0,08
COMUNE DI LIVORNO	13.464	13.464,00	0,07
COMUNE DI SANTA LUCE	11.897	11.897,00	0,06
COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA	10.837	10.837,00	0,06
COMUNE DI RIPARBELLA - C/O AZIENDA FAUNISTICO FORESTALE "IL GIARDINO" LOC. PORCARELLE - RIPARBELLA	10.789	10.789,00	0,06
COMUNE DI ORCIANO PISANO	10.681	10.681,00	0,06
COMUNE DI PONSACCO	7.681	7.681,00	0,04
COMUNE DI MASSA	7.656	7.656,00	0,04
COMUNE DI LUCCA	7.260	7.260,00	0,04
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	6.868	6.868,00	0,04
COMUNE DI CASCIANA TERME	6.544	6.544,00	0,04
COMUNE DI CAPANNOLI	6.460	6.460,00	0,03
COMUNE DI MONTESCUDAIO	6.201	6.201,00	0,03
COMUNE DI GUARDISTALLO	6.021	6.021,00	0,03
COMUNE DI CASALE MARITTIMO	5.841	5.841,00	0,03
COMUNE DI FAUGLIA	5.763	5.763,00	0,03
COMUNE DI CARRARA	5.148	5.148,00	0,03
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA	4.852	4.852,00	0,03
COMUNE DI STAZZEMA	4.420	4.420,00	0,02
COMUNE DI PECCIOLI	3.948	3.948,00	0,02
COMUNE DI BUTI	3.522	3.522,00	0,02
COMUNE DI CALCINAIA	2.491	2.491,00	0,01
COMUNE DI BIENTINA	1.926	1.926,00	0,01
COMUNE DI PALAIA	1.330	1.330,00	0,01
COMUNE DI AULLA	1.308	1.308,00	0,01
COMUNE DI PORTO AZZURRO	1.021	1.021,00	0,01
COMUNE DI MONTIGNOSO	984	984,00	0,01
COMUNE DI CHIANNI	913	913,00	< 0,005
COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	912	912,00	< 0,005
COMUNE DI LARI	828	828,00	< 0,005
COMUNE DI BARGA	792	792,00	< 0,005
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	732	732,00	< 0,005
COMUNE DI PONTREMOLI	708	708,00	< 0,005
FARMACIA COMUNALE DI FIVIZZANO	648	648,00	< 0,005
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	576	576,00	< 0,005

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	528 528,00	< 0,005
COMUNE DI GALLICANO	528 528,00	< 0,005
COMUNE DI TERRICCIOLA	444 444,00	< 0,005
COMUNE DI LICCIANA NARDI	420 420,00	< 0,005
COMUNE DI FOSDINOVO	420 420,00	< 0,005
COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA	408 408,00	< 0,005
COMUNE DI MULAIIO	396 396,00	< 0,005
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	384 384,00	< 0,005
COMUNE DI BAGNONE	360 360,00	< 0,005
COMUNE DI MOLAIANA	348 348,00	< 0,005
COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO	348 348,00	< 0,005
COMUNE DI FILATTIERA	336 336,00	< 0,005
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	312 312,00	< 0,005
COMUNE DI TRESANA	312 312,00	< 0,005
COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	300 300,00	< 0,005
COMUNE DI PODENZANA	300 300,00	< 0,005
COMUNE DI MINUCCIANO	276 276,00	< 0,005
COMUNE DI PIAIA AL SERCHIO	276 276,00	< 0,005
COMUNE DI COMANO	276 276,00	< 0,005
COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	264 264,00	< 0,005
COMUNE DI ZERI	252 252,00	< 0,005
COMUNE DI CAMPORGIANO	240 240,00	< 0,005
COMUNE DI FOSCIANDORA	216 216,00	< 0,005
COMUNE DI LAJATICO	204 204,00	< 0,005
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	204 204,00	< 0,005
COMUNE DI CAREGGINE	204 204,00	< 0,005
COMUNE DI VAGLI SOTTO	192 192,00	< 0,005
COMUNE DI GIUNCUGNANO	180 180,00	< 0,005
COMUNE DI VERGEMOLI	168 168,00	< 0,005
COMUNE DI SILLANO	132 132,00	< 0,005
18.475.435		

La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*, recepite, poi, dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011:

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITÀ CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, C. 1 - 2, T.U.S.P. IN CASO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

La Legge Regionale n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011, ha disciplinato l' "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007". Per quanto qui rileva, la legge regionale prevede l'istituzione dell'ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Tale Autorità è dunque il soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e regionale in materia, ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico. Una volta affidato il servizio, la funzione dell'Autorità si evolverà verso la regolazione ed il

controllo sul gestore, affinché esso rispetti quanto stabilito nel contratto di servizio: l'Autorità svolgerà questo ruolo in rappresentanza dei Comuni facenti parte delle suddette province.

Nel corso del 2011 l'Ato Toscana Costa ha deliberato di affidare ad una società mista pubblico-privato a maggioranza pubblica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società partecipata dai Comuni facenti parte dell'Ambito stesso. A tal fine in data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società per azioni RetiAmbiente s.p.a. a capitale - in via transitoria - interamente pubblico, che ha visto l'adesione di 95 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, e che assumerà la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l'ingresso nel suo capitale del socio privato. In data 28 dicembre 2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato sulla GUCE, oltre che nelle altre forme di rito, il Bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente s.p.a. Con delibera consiliare n. 65 del 9/06/2016 il Comune di Porto Azzurro ha conferito le proprie quote della Società Rea SpA in Reti Ambiente SpA. ~Il processo di aggregazione e di scelta del socio privato è ancora in corso. Nelle more della definizione del processo descritto il servizio in oggetto è svolto da Rea SpA, interamente posseduta da Retiambiente (vedi fra l'altro deliberazione consiliare n. 17 del 31/01/2017 in materia di approvazione del Piano Economico Finanziario 2017).

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C. 2, T.U.S.P. ED INTERVENTI CORRETTIVI

Reti Ambiente S.p.A. è caratterizzata ad oggi dal riscontro delle condizioni di cui alle lett. b), c) in quanto di fatto inattiva rispetto alla gestione in proprio del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. In tal senso è necessario che si completi il processo di fusione con le società pubbliche attualmente incaricate di predetto servizio anche al fine di dare piena attuazione alla legge regionale, nonché alla scelta del socio privato mediante a gara doppio oggetto. Al fine del buon esito di tale processo, come detto, il Comune di Porto Azzurro con deliberazione consiliare n. 65 del 9/06/2016 ha conferito le proprie quote di Rea spa in predetta società. I tempi attuativi, ad oggi, sono rimessi alla potestà decisionale e gestionale dell'Autorità d'ambito e di predetta società.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, l'esiguità della quota posseduta impone una verifica, insieme agli altri comuni elbani, della sussistenza dei requisiti imposti dal T.U.S.P.